P E R

L' Università di Rogliano

C O L L A

Città di Cosenza, ed i di lei Casali, e col Possessore della bagliva de medesimi

Nella Regal Camera di Santa Chiara.

Citem (11)

Digitized by Google

J. M. J.

LA Real Camera di S. Chiara incaricata dalla Maestà Sua perchè l'informasse col parere relativamente alla grazia, che l'Università di Rogliano implora, per avere un particolare Regio Governatore, il quale, indipendentemente da quello di Cosenza, le amministrasse giurisdizione, sebbene avesse affermativamente altra volta opinato, deve non di meno essaminare di bel nuovo l'affare, per occasione delle contradizioni sopravenute a nome della Città di Cosenza, e di taluni di lei Casali, non che del Possessore della Bagliva di quelli.

A tal vopo, sostenendo io di Rogliano le ragioni, procurerò dimostrare, sebbene a forma, che la propria insofficienza mi permette, raggionevole da una banda, anzi necessaria la grazia, ed insossistenti, se pur non vogliam dirle impertinenti, dall' altre le opposizioni, colle quali questa si tenta di frastornare: Saranno queste due dimostrazioni l'oggetto di tanti altri capi, in cui sarà divisa la presente allegazione, dopo che avrò premessa la narrativa del fatto.

Oppress'a quanto dire l' Università di Rogliano in Provincia di Cosenza da continui disordini, e dai delitti, che con troppo frequenza vi si commettono, per non avere su la faccia del luogo un Giudice, che occorresse al bisogno, si determinò anni sono implorare dalla M.S. la grazia di un particolare Giudice, segregandola dalla giurisdizione del Governatore di Cosenza, cui trovasi presentemente soggetta, come quello, che stanziando in essa Città distante da Rogliano all'incirca quindeci miglia, e coll' estesa della giurisdizione sulla Città istessa, e su di non meno che novantaquattro altri casali, non può a tempo, ed a proposito amministrarla a quella Popolazione.

La M.S. rimise questa supplica di Rogliano per informo al Preside della Provincia di allora D.Giov: Danero. Costui per maggiore accerto del vero volle prima sentire da quell' istesso Governatore

A istes-

istesso l' occorente : ed adempì quindi all' incarico, rappresentando ciocchè aveva in comprova dell' esposto verificato, e compiegando nella propria rappresentanza, la relazione, che fatto gl' avea il Governatore sudetto.

Da l' una, e dell' altra, che appresso a quest' allegazione trovansi impresse, resta giustificato ad evidenza quanto Rogliano aveva esposto. In esse di fatti, il Preside, ed il Governatore di Cosenza uniformemente ci fan sapere, che in Rogliano luogo popolatissimo (conta in effetti Seimila individui), e commodissimo, esistono una insigne Collegiata con tre Dignità, e diciotto Canonici: sei Parocchie: numeroso Clero bianco: tre Conventi di varie Religgioni: un Monte di Pietà, un Frumentario, e tre altri addetti a Maritaggi. Vi si contano settantasei famiglie nobili, tra quali talune con Feudi: moltissime civili: venticinque Dottori in Legge, nove in Medicina: e molti Notari. Vi sono Artieri di ogni sorte, ed in numero grande: i viveri sono abbondantissimi, e l' aera è perfetta. Soggiungono, che sendo Rogliano soggetto alla giurisdizione del Governatore di Cosenza, non può questo affatt' amministrarli la giustizia nelle occorrenze, sì perchè occupato continuamente dalle cause di Cosenza, e de' molti casali più a questa vicini, come perchè Rogliano essendo da Cosenza distante non meno che dodici miglia, i dicostui individui per la spesa, e distanza del luogo per i disaggi delle disastrosissime strade, e per i pericoli, ed incovenienti soliti accadere nelle medesime, non possono adirlo. Motivo per cui siasi adottato il perniosο sistema, di destinarsi da quella R. Corte medesima taluni di lei Subalterni, che Paraggieri nominati, han la cura d' amministrar ad essi Casali la giustizia; cosa che lungi dal giovare a quelle povere Popolazioni, li progiudica maledettamente, atteso i sudetti, come che d' ordinario gente mala educata, e venale, in questo loro impiego non risguardano, che l' interesse proprio, e conseguentemente, il luogo di procurare l' emenda dei disordini, si ingegnano di farli aumentare, per aver' occasione di maggiori profitti, e si rendono dispotici delle Popolazioni medeme, senza che il Governatore potesse in modo alcuno ripararvi, dacchè per la distanza sudetta de' luoghi, e per lo timore, che i medesimi *Paraggieri* incutono, la gente oppressa, e malmenata non giunge da lui a dolersene. Dicono di vantaggio, che questi, e simili inconvenienti si evite-

reb-

rebbero, quante volte in Rogliano si destinasse un particolar Regio Governatore, cui si communicasse l' amministrazione della giurisdizione sopra di detto luogo, e sopra di otto altri Casali intorno, e vicinissimi a questo, che S. Stefano, Mangone, Belsito, Altilia, Majone, Grimaldi, Malito, e Carpanzano si nominano, e distono da Cosenza fino a quindici miglia. Avertendo finalmente, che una tal dismebrazione da una banda non recarebbe il menomo disairo a' profitti di quella R.Corte, giacchè le restarebbe tanto da occuparla sicuramente, e dall' altra si farebbe a quelle povere Popolazioni un vantaggio positivo, abilitandole al conseguimento di quella giustizia, che altrimenti non possono conseguire: e la M. S. avrebbe questo altro impiego, con cui beneficare i suoi sudditi benemeriti. (1)

Umiliate alla M. del Re nostro queste rappresentanze, ed insistendo Rogliano per la grazia, con Regal carta de 14. Aprile 1787. furon quelle rimosse per informo, e parere alla Regal Camera (2), la quale applicata la prima volta per questo particolare, giudicò la pretenzione di Rogliano non fuori di proposito, ma raggionevole, e giustificata. Se non che avendo trovato, che nella rappresentanza del Preside si diceva, che dandosi a Rogliano il Governatore particolare, dovesse pagarli il Soldo in annui ducati 120, oltre di docati dodici in ogni ingresso, e non sapendo positivamente come l' Università potesse soppottare questo novello peso, volle, che per questo la Regia Camera dovesse provedere del decreto *si expedit*. *La Regal Camera* (sono i precisi termini dell' appuntamento) *e di parere, che prima di farsi la consulta affermativa, queste carte si abbiano a rimettere in Regia Camera pel decreto si expedit per i pesi, che l' Università intende addossarsi*. (3)

Per esecuzione di questa determinazione, l' Università di Rogliano andiede nel Tribunale della Summaria per lo decreto *quod expedit* relativo al peso, che come sopra ella, indipendentemente d' ogni altra, intende, ed ha in parlamento risoluto addossarsi; ma li seguendola la Città di Cosenza, e dalla medesima summossi alcuni de di lei Casali, non che il Possessore della Bagliva de medemi, le si opposero acremente, ed in modo da farle sostenere per lo spazio di tre anni conti-

A 2 nui

(1) *Fol.* 6. *ad* 15.
(2) *Fol.* 1.
(3) *D. fol.* 1.

Digitized by Google

nui dispendiosissimo giudizio. Opponeva Cosenza, e seco lei detti Casali, che la grazia del particolar Governatore da Rogliano richiesta, fosse loro pregiudizievole, e che perciò non dovesse la Sommaria interporre *l'expedit*, il quale conduceva al conseguimento di essa Dicevano che accordandosi a Rogliano il particolar Governatore, si veniva a dismembrare la giurisdizione di quello di Cosenza, cosa, che non dovea permettersi, anco perchè, altrimenti facendosi, restarebbero pregiudicati i proprii privilegii, e specialmente quello contenuto nell'istromento, di cui esibirono copia negl'atti, stipulato colla Regia Corte nell'anno 1631., allorche confermandosi loro nel perpetuo Regio demanio, si pattuì fra dell' altro, che gl'Individui di essa Città, e Casali non potesser' essere convenuti per qualsivoglia causa, se non avanti il Regio Governatore di Cosenza istessa: dissero che accordandosi a Rogliano il proprio particolar Giudice, restarebbe Cosenza pregiudicata in quei lucri, che presentemente percipisce dal concorso de Litiganti, che devono colà portarsi dal Governatore, e che ad essi Casali fosse commodo avere il proprio Giudice, più che in Rogliano, in Cosenza medesima. Opponeva dall'altra banda il possessore della Bagliva, che l'accordarsi a Rogliano questa grazia, fosse anco di pregiudizio a di lui dritti, e diminuirebbe i proventi del corpo giurisdizionale sudetto.

La Regia Camera non però, avendo esaminate queste opposizioni, non esitò punto nell'interporre, anche in grado di tutti i rimedii dà controdittori proposti, il dimandato decreto di spedienza, *salvis juribus* a rispettivi possessori della Mastrodattia, e Baglia di detti Casali: ed alla Città di Cosenza le ragioni, quando ne abbia, per la pretesa denegazione dell'assenso a tal decreto (1).

Disbrigata così dalla Sommaria, torna in esame nella Regal Camera di S. Chiara la dimanda della Università di Rogliano, nel punto di vedersi, se, come prima erasi opinato, rispetto alla grazia sudetta, debba consultare S. M. affermativamente, non ostante le sopravenute opposizioni della Città di Cosenza, del Possessore della bagliva, e de Casali anzidetti, che sebbene in quel Tribunale più fossero stati, in essa Regal Camera però a tre si sono finora ridotti. Ed ecco come alle propostemi dimostrazioni discendo.

CA-

(1) *Fol.* 20. e 25.

CAPO I.

Raggionevolezza della pretenzione di Rogliano.

COme furo tra gli Uomini le Società costituite, una delle prime, e principali cure, cui essi applicaronsi, fu quella della creazione de Magistrati. L' unico ogetto, che si ebbe in mira allor che i Giudici si crearono, fu lo stabilimento, ed indi la conservazione del buon' ordine nella Società medesima, la tranquillità de Cittadini, la sicurezza della vita, e delle loro sostanze. A questo impottante fine si diressero i mezzi tutti, che si crederono necessarii per conseguirlo. La scelta delle persone, che di un officio tanto geloso doveano incaricarsi, il di loro numero, e ripartizione, la maggiore, o minore ampiezza rispettivamente della di loro autorità, e la divisione tra essi delle varie funzioni relative all' amministrazione della giustizia, ne somministrarebbero una ben luminosa pruova, anche quando men chiaramente si fussero su di ciò i Legislatori spiegati. De tanti mezzi però, che conveniv' adoprare per ottenere tal fine, uno de più necessarii si avertì essere il destinare a ciascheduna Popolazione dello stato il suo particolare Giudice, che appo i Romani *Conte o maggiore, o minore*, secondo la maggiore, o minor' estenzione della di lui giurisdizione, si diceva. Come avrebbero potuto i Cittadini, che la componeano, rinvenire altrimenti un pronto riparo a que' inpreveduti accidenti, ed a que'disordini, che se non sono arrestati nel nascere, s' ingigantiscono in modo, che sufficiente spesso non è la forza dell' intiera società per distruggerli? Come per vertenze, che di loro natura esigono una sollecita decisione, e che non devono obligare i litiganti a spese, sia per la tenuità della cosa controvertita, sia per le infelici circostanze de litigatanti medesimi, si ha da correre in luogo lontano per ottenere una provvidenza, che il passaggio del tempo a ciò necessario, quasi sempre rende inutile? Come sperare altrimenti da una popolazione senza Direttore, senza il proprio Giudice, da cui a tempo venisse nell' occorrenze anco de piccoli disordini, corretta, che il buon ordine conserva, e che non imperversisca alla giornata? Queste, ed altre considerazioni contribuirono senza dubio a far dare a ciascheduno

dun luogo, a misura del maggiore, o minor numero degli abitanti, uno, o più Giudici, che ne avessero avuta la particolare ispezione. Questi riguardi han prodotto, che dopo fissata del Giudice di una Popolazione la permanenza, se coll' andar del tempo men comoda a di lei individui siasi questa sperimentata, si è fatta cambiare, e d' altrove si è situata a magior comodo de' sudetti (1). Per questi motivi troviamo dalle leggi del nostro Regno spesso inculcato, anco a' Magistrati quel dovere risparmiare li sudditi quanto sia possibile dal condursi fuori della propria patria, per evitare de' medesimi il dispendio, e gli incomodi (2)

Da si fatto certo, ed indubitato principio è derivato, e deriva, che a proporzione del bisogno si è alterato il numero de Giudici prima stabilito, aumentandolo, o diminuendolo: ed altri Giudici si son dati alle nuove popolazioni, che son sorte, siccome si son tolti per quelle, che son sparite. Ordinariamente le nuove Popolazioni si son formate insensibilmente, e sul territorio appartenente ad altre, che prima esisteano: siccome quelle hanno avuti tenui principii, e non sono state nel di loro nascere composte, che da poche famiglie addette alla coltura dalla campagna, per cui hanno avuto bisogno di più Secoli per esigere della considerazione, così relativamente all' amministrazione della giustizia si è agito su quel piede stesso, conforme si agiva allorche figura di popolazione non aveano. Ma dopo che taluna d'esse abbia acquistata una certa consistenza, ma allorchè il numero de suoi individui è divenuto tale da occupare un Giudice, e che la di loro moltiplicità ponendo in collisione i rispettivi interessi, v'abbia fatto moltiplicare le liti, negare il di lei Giudice particolare non se l' è potuto, specialmente se siasi trovata situata in un bastante distanza dal luogo, dove fin' allora ha dovuto adirlo, e se colà vi siano affari in tantò numero da non lasciarlo in ozio. Sarebbe assolutamente inintelligibile, il perchè a Cittadini di tali nuove popolazioni, negare si potesse, ciò che si è considerato come indispensabile, ed assolutamente necessario per il di più della Società.

No-

(1) *Si Longius spatium intercessurum erit, quominus Judex datus operam possit dare, mutari eum jubet Prætor. L. 18. D. de Jud.*

(2) *Vedi la Costit. Magistri Camerarii, e la Pam. . . . in fine de Justit. Access.*

Nozioni son queste che certe, e risapute abbastanza, ci portano a conchiudere, che dove avvenga a qualche popolazione di non potere per la residenza del Giudice fuori di essa conseguire i vantaggi tutti, per i quali ritrovansi costituiti i Giudici nella società, se la medema uno altro per lei particolare ne chiede, la sua dimanda, come tendente alla coservazione di quell'ordine, ch'è tanto necessario allo stato, merita di essere dal Principe ben ricevuta.

In queste circostanze ci troviamo nella causa presente. L'Università di Rogliano quanto invidiabile per l'altri riguardi, altrettanto merita compassione per l'assenza del proprio Giudice. All'infori di questo rimirata, essa è una delle più rispettabili popolazioni della Provincia. E la stà situata in un luogo di ottim' aere, abbonda di viveri, e numerosissima d'individui, comoda, anzi ricca. L'è decorata di molti luoghi, e dignità Ecclesiastiche: conta moltissimi Galantuomini, tra quali delle non poche famiglie nobili, e talune con feudi: abbonda di Professori di Legge, e di ogni altra facoltà, non che di artieri. Ma sul punto della disciplina, e del buon ordine è più che ogni altra deplorabile, ugualmente che lo sono le sudette otto altre, quantunque piccole popolazioni notate nelle relazioni del Governatore, e del Preside per aggregarsi al Governo novello di Rogliano. In esse di fatti ordinariamente il potente opprime il miserabile: il più robusto, e facinoroso soppedita il debole, e l'uomo da bene: da per tutto s'insidia l'onore delle famiglie: niuno è sicuro delle proprie sostanze, e della vita medesima, tanto vero che le morti violenti colà son divenute ordinarie. Tutto in somma ivi spira aggravio, tutto è oppressione. E questo perchè? Perchè il proprio Giudice risedendo in Cosenza da loro distante dodici, tredici, e fino quindici miglia (si noti che dodici miglia di quei luoghi alpestri, e montuosi, possono equipararsi a quaranta di questi nostri) e dovendo solo amministrare giurisdizione ad essa Città, ed a non meno che novantaquattro altre popolazioni, val quanto dice, a cenciquanta mila individui, egli è fi camente inabilitato a farlo; nè se potesse, i sudetti sarrebbero nel grado di avvalersene.

Le cause della Città dove dimora, e delli molti Casali, a quella vicinissimi, occupano esso Governatore in modo, che certamente ad altro badare non può: La lunghezza del cammino, i disaggi, i pericoli quasiche necessarii ed ordinarii del

viag-

viaggio: i furti, gli omicidii, ed altri notabilissimi incovenienti soliti accadere, e con troppa frequenza in quelle strade: gli incomodi, ed i dispendi della dimora in paese forestiero, dove arrivano a giungervi, arretra chi chesia, non dico della povera gente, ma della più comoda ancora di Rogliano, e degli altri sudetti Casali ugualmente, e più distanti da Cosenza, dall' adire quel Giudice per ricercare nelle occorrenze la giustizia, che li compete, sia per l'affari Civili, sia per i Criminali. A questo modo la gente morigerata si avvilisce, e si va sensibilmente minorando, e la scostumata, e facinorosa, col esempio che tutto passa impunito, cresce alla giornata di partito, e nelle ribalderie.

Ne si dica, che per oviare simili inconvenienti siasi da quella Regia Corte adottato il sistema di destinarsi i Paraggieri: Son questi tanti Subalterni, che dalla sudetta vengono deputati a dover soprintendere chi a uno, chi a due, chi a tre, e chi fino ad otto di detti Casali, per mantenervi il buon ordine. Bello espediente per certo! Di ciò può dirsi sicuramente, *peggio il rimedio del male*. Sa ciascuno, e tanto più la Regal Camera, cosa sono simili Subalterni. Costoro lungi dal promuovere, e procurare il buon ordine nelle popolazioni, vi desiderano, anzi si cooperano perchè vi annidi il disordine, i dilitti: così è non altrimenti avranno essi l'opportunità di taluni comporne, altri nasconderli: per altri far comparire reo l'innocente, e per altri l'innocente reo, ed estorque danaro da tutti in abbondanza, anco per sodisfare quell'estaglio, che per l'affitto della carica devon pagare. Nol dice Rogliano, lo anno alla M. S. attestato il Preside, ed il Governatore medesimo di Cosenza. Ci fa sapere il Governatore che: *per l'ampiezza della sua giurisdizione sopra di novantaquattro Casali, e per la moltiplicità di essi, non potendone la Corte avere una cura immediata, si è introdotto l'abuso, che da più lustri il Mastrodatti Affittatore della Mastrodattia della Regia Corte, ave affittato l'attitamento di detti Casali divisi in paraggi, a diverse persone, alle quali egli il Governatore commette le informazioni, e gli affari di giustizia, dal che n'avviene, che i detti Subalterni sono i dispotici de' Casali ad essi loro affittati, e come persone venali, ed ingorde diminuiscono spesso la gravità de delitti, ne occultano la maggior parte, ed a loro piacere dispongono della giustizia; Ed il Mastrodatti, che affitta ad essi i Paraggi, avendo venduto il lucro, che potrebbe ricavare da detti*

ti Casali, poco cura di quei luoghi, anzi per facilitare a suoi Subaffittatori ogni lucro, affinchè possano prontamente sodisfare l'estaglio convenuto, li protegge, e ne occulta le mancanze. Ne il Governatore può dare a tali incovenienti sufficiente riparo, si per la vastità della giurisdizione, si perchè la gente miserabile, essendo da Cosenza Lontana fino a tredici migli, non puole lasciare le sue fatiche, e ricorrere al Governatore, anche perchè teme la vendetta de' respettivi Paraggieri in altre occasioni (1) *. .; li quali* (parla di delitti) *la maggior parte ne occultano, e transiggono; e così i delitti rimangono impuniti, crescono tutto giorno, e specialmente in questa Nazione molto bellicosa* (2). Il Preside poi, confermando quanto il Governatore riferisce soggiugne. *Per la moltiplicità de quali* (Casali) *ne viene affidata l. esecuzione a' Subalterni, che la barattano, e ne addiviene, che il restare i delitti impuniti, ne produce la moltiplicazione, e la frequenza di essi viene anche continuamente alla M. V. dal Tribunale rapportata, di omicidj, furti, ed altri gravi delitti, che provengono dalla rilasciata disciplina di non venir puniti dalla Regia Corte i delitti minori, onde resi audaci, commettono poi gravi eccessi* (3).

Posti dunque questi fatti indubitati, se non è questo il caso, se non sono queste le circostanze, per le quali poter con giustizia Rogliano implorare dalla M. del Re nostro Signore, e dalla Regal Camera incombenza del dilei sentimento, di separarla, relativamente all'amministrazione della giurisdizione, dal Governadore della Città di Cosenza, con assegnarl' il proprio Giudice sulla faccia del luogo, io non veggo qual altre potessero essere. Mi sembra che altro, fuor di quello che è avvenuto all'Università di Rogliano, non debba verificarsi, perchè si conosca la di lei precisa necessità di fare questa premura, la quale perciò dev' essere dalla M. Sua ben' accolta. Si tratta che altrimenti facendosi, Rogliano, e gli altri Casali vicini resteranno privi di quei vantagi, e di quel buon ordine, percui come ad ogni altra Comunità, loro ben anche fu stabilito darsi il proprio Giudice. Quando questo loro venghi a negarsi, si resteranno esse povere popolazioni nello stato naturale di violanza, e tra tanti insopportabili disordini, che stando in socie-

(1) *Fol.* 13. *a t.*
(2) *Fol.* 14.
(3) *Fol.* 12.

cietà, e colla creazione de Magiſtrati, volle aſſolutamente evitarſi. Ma ſi dice: il darſi a Rogliano, ed a detti altri Caſali un particolar Giudice, progiudica i dritti della Città di Coſenza, e del di lei Governatore, il Poſſeſſore della Bagliva, ed i Caſali medemi. Dunque non è da permetterſi.

Veramente per quanto riſguarda queſte eccezioni io potrei diſſimpegnarmene in breviſſimi termini. Se è vero, come non può negarſi, che la preteſa di Rogliano, e regolare, anzi neceſſaria al di lei buon ordine: s' il farla non è, che uſar de proprj diritti, niuno ha ragione, nemmeno la Città di Coſenza, coi ſuoi Caſali, ed il Poſſeſſore della Bagliva, di proibirglielo, anche quando di conſequenza loro progiudicaſſe. Perchè colui, che uſa del ſuo diritto, non può dirſi mai, che faccia ad altri ingiuria. Ma tanto io da ciò voglio per poco preſcindere, e venire più dappreſſo all'oppoſizioni medeme, per dimoſtrare di cadauna l'irregolarità, ed aſſurdità inſieme.

CA-

Digitized by Google

CAPO II.

Insossistenza dell' eccezioni .

L' eccezioni , che a Rogliano propongosi in questo rincontro , come abbiamo di sopra avvertito, talune si promovono dalla Città di Cosenza , talune altre dà Casali sudetti , ed altre dal Possessore della Bagliva di questi . Dice Cosenza , che non debba alla pretesa di Rogliano deferirsi , primo perchè , coll' accordarsi altro Giudice a quelle Popolazioni , se li toglierebbe la prerogativa di averle soggette al proprio Governatore , anzi la dicostui giurisdizione restarebbe dismebrata , e divisa; Secondo perchè si farebbe contra del convenuto colla Regia Corte nell' anno 1631., e del privilegio nell' anno 1648. accordatole , allorche fur' essa Città , e Casali confermati nel perpetuo Regio Demanio : Terzo perchè a lei , ed al proprio Governatore mancherebbero quei profitti, e quegl' emolumenti, che ritraggono ora dal dover andare colà gli individui di Rogliano , e de cennati Casali , a litigare .

I Casali poi oppositori due eccezioni propongono ; la prima, che loro sia più comodo avere in Cosenza il proprio Giudice, e non in Rogliano ; La seconda, che non sono essi nello stato da poter sopportare il novello peso del soldo al Governatore sudetto .

Finalmente il Possessore della Bagliva va dicendo , che col costituirsi in Rogliano un particolare Governatore , progiudica i diritti , ed emolumenti della medema . A questo dunque riducendosi tutte l' eccezioni nella nostra contesa , io di ciascheduna mi farò carico, per rilevarne , come promisi , l' insossistenza. E per farlo ordinatamente, comincio da quelle di Cosenza.

Colla prima opposizione Cosenza suppone , che qual Città principle relativamente a di lei Casali , qual Metropoli , come essa si chiama , de medemi , privativamente , ed in esclusione di ogn' altro di quelli , anzi ad onta di qualsivoglia loro incomodo , e disfordine , debba continuare ad avere sola il dritto , il privileggio, la prerogativa del Giudice nel proprio luogo, coll'estesa della giurisdizione anche su de Casali ; i quali perciò altro proprio per esse non ne possono pretendere , senza detrimento al proprio di lei dritto , e senza minorare , anzi dividere la giurisdizione di quello . L' argomento e specioso, ma manca

nel-

nelle premesse; Suppone certo quello, ch'è in questione, anzi quello, che ripugna a principj del dritto, e del ben' essere delle Società.

Vorrebbe in questo assunto primamente farci credere Cosenza, che i nostri Casali, relativamente a lei, fossero della condizione di quelle Popolazioni, che presso i Romani esistevano dentro il territorio delle Città, a solo oggetto di servirle; onde essi non fossero se non tanti *Borghi*, *Villagi*, *Paggi*, *Possessioni* in somma di dilei assoluta pertinenza: e che i dicostoro abbitatori dir si dovessero colli nomi da Romani medesimi adoperati, *Agricolæ*, *Adscriptitii*, *serviglebbæ*. Per cui, come a questi non accordavasi veruna delle tante prerogative, e privilegj, tra quali quello del proprio Giudice, che alle Città, e Metropoli si erano conceduti, non possono ora pretenderlo Rogliano, e gli altri Casali, ma che debbouo, mal grado ogni loro incommodo, ed interesse, come a tanti Schiavi da catena, star sempre soggetti al Governatore di essa Metropoli, ed ivi adirlo in ogni bisogno.

Di risposta a quest' assunto di Cosenza bisogna primieramente riflettere, che i nostri Casali, anco sul di loro nascere, non furono della natura di quelli, che presso i Romani vennero edificati a commodo, e per servire alle Città. Potrei a questo proposito dimostrare, che l' origine de' medemi, se non fu precedente a Cosenza, la fu contemporanea certamente: e che non mai essi abbiano quella serviti, ne siansi riputati d' inferiore condizione alla sudetta. Ma io da ciò prescindo, per non farla lunga soverchio: voglio finger per poco con Cosenza, che i di lei Casali nella loro origine fossero stati ad essa soggetti, ed al dilei commodo edificati; Qual vantaggio per ciò essa potrebbe nelle presentanee circostanze, ed al proposito della causa dedurne? Qual ragione ad escludere di Rogliano la pretenzione del proprio Giudice? Niun affatto, posto che la mutazione delle cose ha prodotto, che quei Casali non possono dal di lei Governatore più conseguire i provedimenti di giustizia tanto necessarj al di loro ben essere.

Non difficulta Rogliano, che appresso i Romani i Casali, i Borghi propriamente detti, i Villaggi delle respettive Città, al Giudice per questa destinato dovevan esser soggetti, e che lo stesso dovevan' adire in ogni rincontro. Egli

non

non ignora, de' Romani, e de' Barbari ancora, che loro succederono nella nostra Italia, il sistema di destinarsi a ciascheduna Provincia, composta di dodici Città il Governatore, che al dir di Strabbone Duca si appellave (1) ed a questi subordinato, in cadauna Città, altro Giudice, il quale, secondo ci averte Dugance, Conte nominavasi (2), ed amministrava giurisdizione alla Città, ed a di lei Borghi, e Villaggi. Ma deve Cosenza sapere, deve chi la difende ricordarsi, che questo sistema non fu inalterabile, che anzi lo fu da Roman' istessi moderato, adattandolo alle circostanze, ed al bisogno delle Popolazioni medesime, non dico delle Città, ma si bene de' Borghi, e Villagi sudetti. Cresciuti questi coll' andar del tempo a segno da meritar considerazione, si pensò di costiturli a parte delle prerogative proprie della Città Principale, come del Foro, de proprj statuti, delli Teatri, ed altre cose simili, tra quali del particolar Giudice, che prima loro assignavasi dal Conte della Città istessa, ma poi dalli Principi a dirittura, col titolo di *Conte minore*, cominciarono ad averlo. Onde è che veggiamo a tempi nostri multiplicato di tanto il numero de magistrati, come nelle Capitali, per tutte le Provincie ancora; numero che sul principio della creazione de Giudici, dovè essere incomparabilmente minore.

Ciò premesso, e chiara a prò di Rogliano la conseguenza. Siano i nostri Casali, come Cosenza li vole: siano stati nel di loro nascere per stabilimento de Principi soggetti al di lei Governatore, oggi, che le di loro circostanze son cambiate, oggi, ch'i medemi per l' aumento della propria popolazione, e per tanti altri riguardi, meritano particolar considerazione: oggi che le cose son ridotte a quel segno, onde non possono dal Governatore di Cosenza conseguire quei provedimenti necessarii alla buona disciplina, al buon or-

(1) *Metropolitanos autem Ducibus comparemus, quia sicut Duces singularum sunt Provinciarum, ita & illi Singulis Provinciis, Singuli ponuntur.*

(2) *Comes Civitatis, qui in Civitate Judicis munus implet.*

dine della Società, per la ragione intrinseca della legge istessa, che i Giudici ha inventati, e che ha fatto aver l' a Cosenza, loro parimenti un novello, e particolare accordar conviene; a somiglianza, che l' ebbero presso i Romani istessi tanti Borghi, Villaggi, e Casali, i quali furon prima subordinati al Giudice della propria Metropoli: a forma, che l' hanno auvto tante altre simili popolazioni tra noi: e nel modo finalmente che nel secolo passato l' ebbe Scigliano unitamente a diversi altri luoghi vicini, non ostante che fossero Casali della stessa Cosenza.

Ne si dica, che col destinars' in Rogliano, ed ai Casali sudetti il Governatore, si divide la giurisdizione. Questa opposizione quando fosse del caso, non ben starebbe in bocca di Cosenza. Chi gl'ha conceduto mai, quando, ed in qual modo essa acquistò la giurisdizione su de' proprj individui, e de Casali? Questa si resta tuttavia in alienata tralle regalie del nostro Sourano: egli in effetti ne destina a dirittura il Governatore. Nè perchè quel Giudice, cui l' amministrazione di questa giurisdizione sta affidata, ~~risiede in Cosenza~~, e l' esercita in quel territorio, come a questo coerente, e di pertinenza della Città la giurisdizione istessa devesi riputare. A buon senzo di tutt' i Scrittori, e forenzi, ed eruditi, la giurisdizione non si e mai considerata come parte, o pertinenza del territorio, e del feudo, su cui si è concessa, ma come cosa dal territorio medemo, e dal feudo totalmente distinta. Al proposito il Dotto Molineo (1) rafferma: *Jurisdictio potest esse sine territorio, & è contra . . Jurisdictio nihil habet comune cum prædiorum proprietate . . . Jurisdictio non præsumitur esse feudalis, nec depertinentiis Castri*. La giurisdizione presso i Romani, presso i Barbari, e fino a tempi nostri non mai si è concedut' al luogo, ma alla persona destinata a sopraintendervi. Essa si da per occasione del feudo, ma in quello non risiede, se non come nel suo termine, e sogetto. Il perchè, sebbene al dir di Montano *de regalibus* la giurisdizione, dopo che incominciossi a concedere *in feudum*, si reputi nel dubbio feudale, nulla però di manco secondo il sentimento di tutt' i Feudisti, colla concessione del Feudo non si presume accordata,

(1) *Nel suo commento alle consuet. feudali di Francia* §. 1. *Glos.* 5.

tà, quante volte in quella menzione espressa non se ne trova fatta. Dunque se Cosenza per questo verso si oppone, lo fa senza poterlo, *ed excepit de jure tertii*, cioè di cosa appartenente al Principe, da cui Rogliano implora un Giudice particolare che a senzo di lei, importa divisione, o sia dismembrazione della giurisdizione del proprio Governatore.

Io però voglio finger per poco, che quel darsi a Rogliano un particolar Governatore importi separazione, induchi dismebrazione della giurisdizione di quello di Cosenza, qual prò per questo agli ostacoli della Città? Certamente niuno. Ci sovvenga, che Rogliano implora la grazia, non discompagnata dalla giustizia, per un Giudice particolare dal Re nostro Signore: fa questa premura al Sommo Imperante di questi Regni; ciò posto mi sembra soverchia arditezza de Contradittori, quell' opporsi a questa dimanda per lo motivo, che non possa la giurisdizione di quel Governatore dismembrarsi. A Principi non è stato ancora, chi ardisse contrastare questa facoltà: Son d' essi della giurisdizione gli assoluti patroni: possono di questa a loro talento disporre: ne può esservi chi possa dubitarne.

Ma come quì entrono i termini di divisione di giurisdizione? Rogliano in dimandando un particolar Governatore, non ha inteso affetto, che la giurisdizione di quello di Cosenza dovesse dividersi. Quelch' egli dimanda non è dividere la giurisdizione del Governatore di Cosenza, ma solo moderarne, e rettificarne l' amministrazione, il modo del di lei esercizio.

Tanto e lontano, che con concedersi dal Principe un particolar Giudice a quel Casale, che prima lo aveva nella Città Metropoli, venghi a dividersi la giurisdizione, che al proposito di vedersi, se ciò fosse lecito al Barone nella sua Baronia composta di una Città, e più di lei Casali con un solo Giudice solito risedere in quella, si risponde che possa, anche quando la sudetta, e gli altri Casali si opponessero; ecco come chiaramente ce l' insegna il Regente de Marinis (1) *Nec pariter dividitur jurisdictio, nam cum jurisdictio cohæreat territorio sicut nebula supra paludem, ut per Bald. in tit. de allodio & per alios ubique, sequitur quod sit tota in toto territorio, & in qualibet parte totius, sicut anima in corpore: unde*

(1) *Nell' osserv. alla decis.* 163. *di Revertera n.* 16.

Digitized by Google

Bart. dicit, totam haberi jurisdictionem in Casali, sicut habetur in terra, & sic in capite Baroniæ; & proinde costituendo novum Capitaneum in Casali, non dividit jurisdictionem, sed totam & intregam illi Capitanio concedit . . . sic ad casum nostrum, cum constituebatur Capitaneus, qui jurisdictionem habebat in tota Baronia, si postea eligitur novus Capitaneus in Casale, perperam dici potest, quod dividatur jurisdictio, sed hoc tantum fit, ut per hanc novam Capitanei deputationem in Casale, Capitaneus deputatus in capite Baroniæ incipiat habere coartatam & angustatam jurisdictionem intra certos limites, & personas. Etenim sine controversia est, ut jurisdictionis proprietas resideat in persona Baronis, sicque potest Baro de illa ad sui libitum disponere, hoc est concedendo usum jurisdictionis nunc uni, nunc alteri Capitaneo.

A seconda di tali principj indubitati del dritto abbiam de' nostri Supremi Tribunali, moltissime decisioni, delle quali mi sia lecito rapportarne talune. Il Marchese di Valle Sicola possessore della Terra di Fiumefreddo, e de di lei Casali Falconara, e Longobardi nominati nella stessa Calabria, volle costituire nell' ultimo di questi un particolar Governatore, separandolo dalla giurisdizione di quello di Fiumefreddo, cui unitamente all' altro di Falconara, era stato sempre soggetto, per lo motivo, che Longobardi fosse numeroso di fuochi, distante da Fiumefreddo più miglia, e la strada intermedia pericolosa per i passaggieri. Si opposero Fiumefreddo capo della Baronia, ed il Casale di Falconara: il motivo però, per cui essi si opponevano, non fu mica perchè il Barone non potesse farlo: di questo non si difficultò affatto: si ebbe per vero, che lo potesse assolutamente: quello che si pose in dubbio fu solo, se lo potesse senza l' assenzo immediato del Principe. Ed il Regente Gio: Francesco de Ponte, come può vedersi nella sua decisione 6., per i principii di sopra rapportati, e coll' esempio di altre cose gindicate, sostenne, che potesse farlo senza bisogno dell' immediat' assenzo del Re, necessario alle dismembrazioni, ed alienazioni del feudo in quanto al dominio, e corpo di esso, non già in rapporto all' uso, ed all' amministrazione della giurisdizione, e degli altri commodi: *quia devisio feudorum prohibita intelligitur quoad dominium, et ipsum corpus feudi, non autem quoad administrationem, & usum jurisdictionis, cæterasque commoditates, quod bene facere potest feudatarius.* Sentimento è questo, che prima del Reggente de Ponte era

sta-

Digitized by Google

ſtato adottato, comunemente da tutti i ſcrittori in queſta materia, e ſpecialmente dal dotto Antonio Capicio (1), il quale nel voler dimoſtrare quali foſſero le coſe indiviſibili nella ragion feudale, n'eſclude la giuriſdizione in quanto alla di lei amminiſtrazione : *nam talia feuda, & etiam eorum jurisdictiones, quoad ſolam adminiſtrationem, & uſum jurisdictionis, & cæteras commoditates bene divi poſſunt.*

Il Regente de Marinis parlando delle oppoſizioni, che mai far poteſſero le terre, o Città relativamente a di loro Caſali, ed a Baroni Poſſeſſori di eſſi, che aſpiraſſero alla ſeparazione dell' eſercizio della giuriſdizione, col deputarvi un novello Giudice, le chiama irregolari, anzi impertinenti. *Impertinens mihi* (egli ſcrive ſul principio della citata addizione al Regente Revertero) *viſa fuit ſemper prætenſio, quam interdum aliquæ terræ Regni hujus habverunt, ut non poſſit Baro pro juſtitia adminiſtranda duos creare, & eligere Officiales, alterum nimirum in Terra, quæ eſt caput Baroniæ, alterum vero in Caſali.*

Come iregolari di fatti, ed inſoſſiſtenti il S. C. in ogni occaſione ha riputate ſimili oppoſizioni. Ne ambiamo l'eſempio nella deciſione dal Regente Galeota rapportata nelle ſue addizioni al *conſ.* 151. di Camillo de Medici. Il Marcheſe di Peſcara utile padrone della Terra di Gifone, e di ſei di lei Caſali, tra quali quelli detti Valle, e Piano, volle a queſti due, che per lo paſſato erano ſtati ſoggetti alla giuriſdizione del Governatore di eſſa terra, coſtituire un particolare Governatore. Sorſe la controverſia ſe poteſſe farlo, dache la Terra ſudetta, e gli altri Caſali ſi opponevano : Ma il S. C. ſollennemente deciſe : *licere domino Marchioni Piſcariæ in Terris prædictis deſtinare duos Officiales pro adminiſtratione iuſtitiæ*

Uniform' a queſta, anzi in termini più duri, abbiamo altra deciſione del S. C. nellà 166. del Preſidente de Franchis. Il Principe di Biſignano nel 1577., poſſedendo la Città di Tricarico col di lei Caſale di Graſſano, ſu cui rappreſentava il mero, e miſto impero, e la giuriſdizione civile comulativamente colla ſacra Religione di Malta, ſtimò, contro quello, che *ab immemorabili*

erasi

---

(1) *De inveſtit. feudali, verb. feudorum diviſio ſublimit.* 8.

Digitized by Google

erasi praticato ; stabilir' in esso un particolare Governatore , separandolo dalla giurisdizione di quello di Tricarico. Li si oppose Malta , la quale raffermava , che colla permanenza di questo nuovo Giudice in Grassano restava inutile la di lei giurisdizione , che nello stesso luogo da altro Giudice , solito crearsi da lei , si amministrava . Ciò non ostante il S. C. decise al favore del Principe di Bisignano, non tenendo conto ne del danno , che la Religione sudetta allegava sopravenirnele, ne dell' immemorabile consuetudine , secondo cui il Giudice di Grassano doveva essere quello istesso di Tricarico.

A qual proposito Carl' Antonio de Luca, nelle sue osservazioni a questa decisione , ci fa sapere , che i Baroni non solo possono creare nuovi Giudici ne' Casali della propria Baronia , e segregarli in quanto all' amministrazione della giurisdizione dalla Città , o Terra principale di quella , ma di vantaggio i Casali medesimi possono , dove quelli nol volessero , obbligarveli . *Cum Baro* , egli scrisse , *habens merum , & mistum imperium , possit creare Officialem , & Vassalli non possunt conqueri ex costitutione unius officialis in Comitatu , habens enim Baro plures Terras tenetur jus reddi facere Vassallis per Officiales in propria Patria Vassallorum*,

Se i Baroni dunque , concorrendovi giusta causa , possono ne' Casali di una qualche Città , o Terra della propria Baronia , contro il consueto per l' addietro , e non ostante qualunque opposizione di quelle , creare de' nuovi Giudici , che anzi possono esserv' obbligati . Io non veggo qual possa essere la raggione , onde non convenga far lo stesso per Rogliano il Re nostro Signore, ch' è il fonte principale , donde tutte le giurisdizioni di questo Regno scaturiscono : e farlo nelle circostanze , che quella povera popolazione trovasi nello stato di dover' altrimente gemere in un pelago di disordini.

La Regia Camera in una causa dall' intutto simile a questa nostra , per quel che ci lasciò scritto il Reggente Revertera nella decisione 163. , opinò a favore della separazione . L' Università di Squinzano, uno de'Casali della Città di Lecce, pretese separarsi, in quanto alla giurisdizione, dalla Città medema, al di cui Governatore trovavasi soggetta: Li si opponeva la Città, la quale all' eccezioni solite addursi in questi rincontri univa quella , che cioè la medesima trovavasi col dilei Casale di Squinzani unita anche nella tassa catastale , per la quale avendo quel Percettore

ten-

tentato di dividerle fra di loro, il Principe, con ordini particolari, aveva prescritto, niente doversi innovare contro dell'unione. Ciò non ostante il Tribunale decise: *accedente voto Dominorum Regentium Regiam Cancellariam, Casale prædictum esse a Civitate Licii quoad jurisdictionem separandum*. Or s' al Casale di Squinzani fu permesso separarsi dalla propria Città Demaniale ch'era, ugualmente, che Cosenza, in quanto all'amministrazione della giurisdizione, nelle circostanze, che avesse colla medesima unita la tassa Catastale, ed i Regj pagamenti, cosa, che suppone unità del territorio, che fra di loro esser vi doveva, quanto più conviene, e sarà raggionevole la stessa separazione accordarsi a Rogliano, e secolei agli altri suriferiti otto Casali, che non anno comunione nè di territorio, nè di tassa, anzi niuna altr' attacco con Cosenza. Salvo il solo, e nudo rapporto del Governatore sudetto, niente han questi di comune fra di loro. Di fatti ciascheduno di essi, indipendentemente dalla Città, ha il proprio limitato territorio: ciascuno separatamente si governa nell'economico: paga ciascuno a beneficio della Regia Corte quella rata de' pesi fiscali, che corrisponde al numero de' fuochi, per cui trovasi situato ne' libri della Regia Camera: e forma cadauno il suo particolar catasto.

Persuasi anch' essi gli Avversarj Casentini della debbolezza di questa prima loro eccezione, discendono alla seconda. Allorchè nel 1631 la Regia Corte vender voleva Cosenza con molti Casali, tra quali Rogliano, si pagarono da essi duc. 40. mila per essere confermati nel perpetuo Regio Demanio: a tal uopo si passò con quella un sollenne istromento, il quale fu approvato dal Re nel 1648.: in questo, dicono i Cosentini, fra dell'altro fu pattuito, un privilegio a beneficio della Città, cioè quello, che tutti gli Uomini, ed abitanti della Città medema, e de' Casali anzidetti, non potessero per lo tempo avvenire esser giudicati, ne promuovere qualunque loro azione civile, o criminale, che fosse, avanti a qualsivoglia altro Giudice, o Tribunale, anco Supremo, ma che di necessità dovessero farlo avanti al solo Governatore di essa Cosenza.

Questa eccezione fu prima opposta nella Regia Camera, allora quando trattavasi dell' *expedit*, e fu accompagnata coll' esibizione della copia del citato Istromento. Dico il vero, come nell' istanza di Cosenza quest' eccezione io leggei, ancorche la cosa inverisimile, ed esorbitante soverchio mi sembrasse,

Digitized by Google

se, credendo però, che gli oppositavi dall'Istromento medemo la deducessero, cominciai a dubitare della causa. Corsi dunque immediatamente a leggere l'istromento sudetto. Lo lessi da capo a fondo la prima volta, e mi parve non rilevarv' il patto, il privilegio da Cosenza citato: ma credevo d'ingannarmi; la profonda dottrina, e la sperimentata accuratezza dei difensori della Città, mi faceano supporre, che una carta da essi presentata, inutile non dovea essere alla causa. Avendola però replicatamente, e con quella maggiore attenzione, che potei, osservata, mi avviddi ch'ero fuori d'illusione, e che con effetto non contenesse quel privilegio, che Cosenza vi avea supposto.

Ed in vero il patto, donde l'eccezione credesi dedurre, è concepito come segue; *Item Eccellentissimus Dominus Vicerex quo supra nomine volvit, & mandavit expresse, quod Cives, & homines dictarum Universitatum Civitatis Cosentiæ, & Casalium, seu Bajulationum prædictarum, ac habitantes, & habitaturi in eis Universitaliter, & particulariter, pro quibus vis causis, istrumentis, & obligationibus, & pro quibuscumque criminibus delictis, & excessionibus commissis, & committendis per eos in dictis Civitate, & Casalibus in primis causis, & in quibus etiam prevenisset, quodcumque Regium Tribunal, non tamen derogando Regiæ Pragmaticæ editæ annis elapsis contra pupillos deliquentes, exceptis criminibus Lesæ Majestatis, hæresis, & falsæ monetæ, ac damnis, & homicidiis clandestinis, nullatenus possint extra Tribunal Gubernatoris dictæ Civitatis Cosentiæ trahi, seu conveniri civiliter, vel criminaliter, aut ex officio Curiæ ad istantiam cujusvis, etiam Regii Fisci criminaliter quoque procedentis, in quocumque Tribunali, Curia, & Foro, aut Judice ordinario, vel Delegato, etiam si citati fuerint per Regiam Audientiam, M. C. Vicariæ, seu S. R. C., sed remittantur, & remitti debeant ad dictum Gubernatorem dictæ Civitatis Consentiæ, & omnia acta facta, & quæ fierent in quocumque alio Tribunali, ut supra sint, & censeantur ipso jure, ipsoque facto nulla, & invalida, & sic pænæ contumaciæ incursæ, & incurrendæ.*

Questo patto va *de stilu* apposto, legesi nell'istessissimi termini in tutti i contratti, coi quali si accorda, o si conferma il privilegio del Regio demanio. Esso non fu certamente inventato per attribuire a Cosenza quella prerogativa, che oggi si vorrebbe, ma sì bene per assicurare vieppiù quei Cittadini egualmente

che

Google

che di Cosenza, de' Casali ancora, nel dritto di non dover essere in prima istanza convenuti, dove nol volessero, se non avanti del proprio Giudice. *Quod Cives*, (si dice nel patto) *& homines dictarum Universitatum Civitatis Consentiæ, & Casalium . . . . pro quibusvis causis, instrumentis, & obligationibus . . . , IN PRIMIS CAUSIS . . . nullatenus possint extra Tribunal Gubernatoris dictæ Civitatis Consentiæ TRAHI, SEU CONVENIRI* .

Il patto è chiaro: proibisce altri obligare gli individui di Cosenza, e de Casali a dover litigare in prima istanza fuori della Corte Locale, ma non viet' a questi, non proibisce a' diloro litiganti, quando li piaccia, di adire altro Giudice, privandoli di quella facoltà, che la legge altrimenti gli accorda (1). Il caso di cui trattiamo non è di vedere, se i Cittadini di Cosenza, e de Casali esser potessero da altri obligati a litigare altrove, e non avanti al proprio Governatore di Cosenza, ma solo, se i medesimi potessero dimandare, in luogo dell' attuale loro Giudice residente in Cosenza, un altro, che più da vicino invigilasse al diloro buon ordine. Dunque non a che fare con questa causa il patto sudetto: dunque non evvi in quel contratto, il privilegio da Cosenza al suo prò, ed in tanto detrimento de' Casali suppostovi.

N' è verisimile che potesse esservi; anzi ripugna all' indole, ed al totale del contratto istesso. Che altro sarebbe stato questo patto, quando significasse ciocchè Cosenza pretende, se non costituire tutti i Casali in una tiranoica, e deplorabile dipendenza dalla Città di Cosenza, e di quella Regia Corte: se non privarli della libertà di adire altro Giudice, ed obligarli a dover dipendere da quello di Cosenza a loro dispetto, ed' ad' onta di qualunque incomodo, dispendio, ed inconveniente. In quell' occasione i Casali suriferiti, coll' aver pagate tante somme, altro non facevano, se non procurare di allontanar da loro, quanto fosse possibile, il non lieve giogo Baronale; La libertà, quel sentimento all' Uomo sì naturale, e che forma la parte più essenziale del suo ben essere, era in quella occasione il di loro oggetto più favorito. In tali circostanze, che tutto senti-

(1) *Si se subiiciant aliqui jurisdictioni, & consentiant, inter consentientes cujusvis Iudicis, qui Tribunali præest, vel aliam jurisdictionem habet, est jurisdictio. L. 1. ff. de Judiciis:*

tiva di libertà, che tutto spirava indipendenza, possibile non era, che non avessero prese tutte le misure per assodare, ed estendere queste sì preziose prerogative, e non già per restringerle, facendo conferire a Cosenza, ed a quella Regia Corte una sì fatta privativa, che gli avrebbe tutti fatti dipendere dalla di lei fantasia, costituendoli così nello stato della Baronia più grave di molto.

La terza, ed ultima opposizione della Città di Cosenza la è del pari, che le sudette, inregale. Consiste nel dire, che coll' assegnarsi a Rogliano, ed agli altri menzionati Casali un particolar Governatore, manc' a quella Regia Corte il numero delle liti, ed in conseguenza i proventi di queste, e si priva la Città di quei lucri, che l' accesso, e dimora de litiganti colà suole apportarle. Questa eccezione incontra due ostacoli, l' uno di fatto, l' altro di dritto. Per fatto abbiamo, secondo che il Preside, e Governatore sudetti ci avertono, che colla desiderata separazione di Rogliano, e dell' altri nominati Casali dalla giurisdizione di quella Regia Corte, questa niuno detrimento ne sentirà, giacchè il resto delle cause provenienti dagli altri Casali, e da Cosenza, può somministrle certamente materia; da non restarla giammai oziosa, anzi tanta, che non possa convenientemente. disimpegnarla. Si tratta, che segregati Rogliano, e gli otto Casali sopradetti dalla giurisdizione di quel Governatore, ve ne restano soggetti, fuori della Città, non meno che ottantacinque altri, e questi li più vicini alla medesima, ed a portata perciò di adirla con facilità; quando per contrario Rogliano, e gli altri Casali a lei vicini non posson farlo, come in effetti nol fanno, attenti gli ostacoli di sopra dinotati. Per dritto: dove s' e inteso mai, che perchè trovasi adottato un sistema relativo all' amministrazione della giustizia, questo si abbia a continuare, non ostante, che siasi sperimentato pernicioso alla popolazione istessa, cui la giustizia dev'. amministrarsi, perchè per altra banda il medesimo apporta lucro al luogo dove il Giudice risiede, o al Giudice istesso. Se la Città, se il luogo di residenza del Giudice altra ragione non abbia d' obbligare i di lui Casali, perchè si restino soggetti alla giurisdizione di quello, certamente che non dee soffragarli questa della perdita de lucri. L' abbiamo veduto, e dimostrato di sopra, allegandone le ragioni, e le uniformi giudicature de nostri Supremi Tribunali, sicchè non occorre dirne

di:

di vantaggio. Solo intendo per poco riflettere sulla pretesa, che per questo far potesse il Giudice sudetto: Per questo la cosa è egualmente scandalosa, e da non tolerarsi affatto. Essa suppone in sostanza una massima perniciosissima alla Società, ed al di lei ben essere: Suppone, che non esistono i Giudici per servire alla Società, ma che questa fosse costituita per dar lucro, ed arricchire quelli. A buon conto, i Cittadini dovrebbero risguardarsi come una truppa di bestie destinati ad arrichire il proprio Giudice; ed in virtù di questa bellissima ipotesi, potrebbe anche loro vietarsi di comporre, e transigere le proprie liti, per non privare il Giudice de lucri, che ne gli sariano pervenuti. Io non voglio fermarmi su di ciò ulteriormente per dimostrare l' insossistenza di questo assunto, la di cui assurdità salt' agli occhi di chiunque. Ognuno sà, che a vantaggio della Società i Giudici esistono; quando divengono tali non ricevono in sostanza, che un grave peso, e fuori di quella testimonianza, che loro il Principe rende di essere meritevoli di sostenerlo, altro profitto non ne ritraggono. Voler asserire, che i Cittadini debbano forzosamente, ad onta di ogni loro incommodo, adire il tale, o il tal' altro Giudice, e costituirli in una penosa schiavitù, tanto più dura, quanto che si farebbe derivare da quell' istesso spediente, che si è escogitato per il solo di loro favore: ed è opporsi al senzo comune, ed a principj più certi della nostra legislazione.

Disbrigato così dal combattere le opposizioni tutte della Città di Cosenza, e nella lusinga di esservi riuscito, poco mi resta da dover dire relativamente a quelle, che la Città medema mette in bocca al Possessore della Bagliva, ed ai tre suriferiti Casali. I fatti di sopra rapportati, de' quali più non può dubitarsi, e le massime incontrastabili del dritto Publico, e Romano raffermate di sopra, smentiscono, ed eradicano da fondamenti come di quella, anche di questi procuratori oppositavi ogni ostacolo.

Che altro in effetti è quel dirsi dal Possessore della Bagliva, non si accordi a Rogliano il Giudice sulla faccia del luogo, non ostante, che ne abbia necessità per lo di lei ben essere: continui questa popolazione, ad onta di qualunque disaggio, nella soggezione di quello di Cosenza, perchè altrimenti ne avverà la minorazione de proventi del mio corpo giurisdizionale,

 del-

Digitized by Google

della Bagliva, se non urtar di fronte alle massime le più indubitate della nostra legislazione, ad i principj più esenziali dal buon ordine, e mantenimento della Società? Prescindendo dal riflettere per fatto, che la creazione di un novello Governatore in Rogliano, niuno detrimento apportarebbe a proventi sumenzionati della Bagliva (con essa ancora il dilui Giudice restarebbe nel suo essere, e non si farebbe altro se non abbilitare quei poveri Cittadini a ripetere da un Giudice probbo, qual si suppongono gli eletti dal Principe, quei complimenti di giustizia, che oggi dimandano, ma senza profitto, da' Paraggieri) prescrivendo, dicevo, da ciò, quando alle premure del detto Possessore volesse deferirsi, sarebbe lo stesso che dire, come non si potrà mai, a Rogliano, non fate uso de' vostri dritti, perchè usandone fate ad altri ingiuria; non vi richiamate al conseguimento di quelli, che le leggi fondamentali dello stato vi attribuiscono: rinunciate ad ogni buon' ordine: vivete nella confusione, tra i distordini, fralle violenze, poichè altrimenti facendo il Possessore della Bagliva, ch' è in sostanza al par di ogni altro Magistrato, un Giudice stabilito a comodo, e per servire al ben essere delle Communità, perde, o pur minora i lucri, i proventi della sua giurisdizione. Cose son queste, che fanno orrore a sentirsi, per cui lungi dall' ostare a giusti desiderj di Rogliano, dovrebbero formare un delitto per chi lo pretende.

Sentiamo in fine cosa oppongono i Casali. Questi al numero di tre, vengono, o per meglio dire, son condotti da Cosenza alla causa, sebbene sian di quelli, che a forma del proggettato nella relazione del Preside, e dal Governatore di Cosenza, dovrebbe assoggettirsi alla giurisdizione del novello Governatore. Secondo che a nome de' medesimi si è scritto finora, essi fanno due opposizioni. Dicono, che non devono al Governatore di Rogliano soggettarsi primieramente perchè non sono nello stato da sopportare la rata loro corrispondente, del peso ad oggetto della costituzione del soldo, ed altro al Governatore anzidetto: ed in secondo luogo, che loro riesce più comodo avere il proprio Giudice in Cosenza, di quello, che non sarebbe avendolo in Rogliano. Queste opposizioni mancano del fatto, onde restano da per loro insignificanti; E che sia così: Eccolo.

Si va dicendo colla prima; non abbiamo tanto da sopportare

ag-

aggevolmente la rata del peso sudetto : Bugia . Il Soldo al Governatore unitamente a ducati dodici per la moderazione de banni pretorj, fatto il conto può ascendere a poco più di anni ducati centoventitre : divisi questi a ragione di fuochi tra Rogliano , e gli altri otto Casali, appena la rata di ciascuno di questi potrebbe ascendere ad annui a ducati sei , o sette rispettivamente, perchè Rogliano solo conta più fuochi , che non ne contano gl' altri tutti assieme : dunque il peso loro sarebbe legierissimo in qualunque stato di povertà voglians, come nol sono, figurate . Ma lo siano più di quello , che si asserisconoo, Chi li ha chiamati a parte del peso ? Chi li obbliga a contribuire la sudetta, tutto che miserabilissima rata ? Niuno. Rogliano ha offerto l'intero pagamento del peso : lo ha offerto in publico parlamento : E questo dalla R. Camera e stato sollennemente approvato.

Dello stesso calibro , che questa , è la seconda opposizione de Casali ; in essa altro mendacio manifesto s'assume , dache si dicé, che riesca loro più comodo avere in Cosenza , e non in Rogliano il proprio Giudice . Costa dagli atti , e specialmente dalla testimonianza del Preside , e del Governatore di Cosenza, che essi Casali distano da questa chi dodici chi tredeci , e chi quindeci miglia , e che all' incontro sono vicinissimi a Rogliano : dovè fissandosi un Governatore , possono esigerne in ogni loro bisogno pronti, ed a tempo quei provedimenti di giustizia , che non sono sperabili da quello di Cosenza.

Convinti per questa via i Casali, o per dir meglio , chi de' medesimi ave assunto il nome in questa scena , sento che ripiglia dicendo : sia qualsivoglia de' Casali lo stato relativamente a beni di fortuna : sia che i medesimi non abbiano per nulla ad interessarsi ; sia quanto si voglia il commodo , il vantaggio, che gli addivenga dal stabilirsi loro un novello Governatore in Rogliano , essi ben volentieri vi rinunciano : e vogliono , ad onta di tutti gl'incomodi , e di tutti i dissordini, continuare a star soggetti a quello di Cosenza . Quelle povere popolazioni così certamente non parlono , E linguagio questo di coloro , che a danno delle stesse, intendo portar soverchio avanti la stizza concepita senza ragione contro di Rogliano.

Ma la sia, per ipotesi, delle popolazioni di quei Casali quest' eccezione , essa però non cessa di essere perniciosissima alle medesime , che la fanno , ed al resto della Società ; S' è vero,

co-

come non può negarsi, che l' attuale sistema per l' amministrazione della giustizia in quei luoghi tende ad imperversire quelle Popolazioni, a discacciar d' esse il buon ordine, ed ad introdurvi in suo luogo il dissordine, dove per la durata di questo sistema i Casali fanno premura, come che la stessa non è se non contradire le basi fondamentali della ragion publica, ed opporsi al conseguimento da propria felicità, le diloro voci non sono da sentirsi, ma riputandole come il prodotto di una insania, dev' il Magistrato, e tanto più il nostro Clementissimo Principe, prendere quelli espedienti, che crede proprii per lo ben' essere delle stesse.

Mi pare di aver sodisfatto a tutte l' eccezioni, che a Rogliano si fanno in questa occasione, onde mi auguro dalla Regal Camera, perche restando ferma in quel sentimento, che della pretenzione di Rogliano aveva concepito, lo rassegni alla M. S., per sollievo di quelle povere Popolazioni, che non possono altrimenti rimettersi nella strada del buon' ordine.

Napoli 6, Settembre 1790.

Giuseppe Toscano.
Saverio Serafini.

VA.1
1546783

Digitized by Google